

## IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2014

Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 15/03/2014

Egr. sig.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (**IUC**), che si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è integrata dallo specifico Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 15/03/2014, reperibile sul sito informatico del Ministero delle finanze e sul sito della Pubblialifana, oppure rivolgendosi a: tel.0823/543163-fax 0823/913543-e-mail: [pubblialifana@pubblialifana.it](mailto:pubblialifana@pubblialifana.it)

In allegato sono trasmessi:

**a) due modelli di pagamento F 24:**

- 1- Per il pagamento della **prima rata dell'IMU**;
- 2- Per il pagamento della **prima rata della TASI**

**b) Un questionario IUC** da compilare e restituire agli uffici.

Di seguito si forniscono tutte le indicazioni per la compilazione e per l'assolvimento dell'obbligo tributario.

Si precisa che per avere titolo o diritto alle agevolazioni previste dal Regolamento TASI, i contribuenti dovranno presentare apposita richiesta autocertificando e documentando tale titolo. A tal fine, trattandosi di primo anno di attuazione delle nuove imposte, e per consentire l'aggiornamento delle banche dati tributarie, **si invitano i contribuenti a compilare l'allegato questionario** ed a trasmetterlo al Comune o alla Concessionaria della riscossione Pubblialifana srl, anche a mezzo fax o email.

Si precisa, infine, che relativamente alla TARI (Tassa sui Rifiuti), questa sarà oggetto di autonoma fatturazione, recapitata a casa di ciascun contribuente, in cui saranno precisate modalità, aliquote, tariffe importi ed ogni altra indicazione per il pagamento.

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all'art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 2, comma 2, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.

**ALIQUOTE. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17/03/2014:**

**- 6 per mille (Abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A/1, A/8 o A/9.**

E' prevista la sola detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, non essendo più applicabili le detrazioni relative ai figli a carico. La predetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

**- 10,6 per mille (Immobili diversi dall'abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili)**

**- Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti.**

**- Terreni agricoli esenti.**

Si precisa che dall'anno 2014, non si applica più l'IMU sull'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze, come sopra descritte), mentre si applica la TASI.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

**AGEVOLAZIONI ESENZIONI.** Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire del beneficio è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE..**

Sono equiparate, inoltre, all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- e) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale, è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI**

**BASE IMPONIBILE.** Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti

**IMU**

	<p>in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, <b>rivalutate del 5%</b>, i seguenti moltiplicatori:  <b>160</b> per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;  <b>140</b> per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  <b>80</b> per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;  <b>65</b> per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);  <b>55</b> per i fabbricati della categoria catastale C/1.</p> <p>Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.  Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.  Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014.</p>															
	<p><b>QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO:</b>  <b>SCADENZE: 1 ^ RATA: 16 GIUGNO</b> (ACCONTO); <b>2 ^ RATA: 16 DICEMBRE</b> (SALDO)</p> <p><b>SISTEMI DI PAGAMENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>MODELLO F24</b> (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e Sito Pubblialifana)</li> <li>▪ <b>BOLLETTINO POSTALE</b> (disponibile presso gli uffici postali)</li> </ul> <p><b>CODICE CATASTALE COMUNE DI BAIA E LATINA: A579</b></p> <p><b>CODICI TRIBUTO:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>altri fabbricati ( QUOTA COMUNE )</td> <td>3918</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>abitazioni principali classificate nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> (QUOTA COMUNE )</td> <td>3912</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>fabbricati rurali ad uso strumentale ( QUOTA COMUNE )</td> <td>3913</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>aree fabbricabili ( QUOTA COMUNE )</td> <td>3916</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota stato)</td> <td>3930</td> <td>3925 (quota stato)</td> </tr> </table>	altri fabbricati ( QUOTA COMUNE )	3918	-	abitazioni principali classificate nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> (QUOTA COMUNE )	3912	-	fabbricati rurali ad uso strumentale ( QUOTA COMUNE )	3913	-	aree fabbricabili ( QUOTA COMUNE )	3916	-	Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota stato)	3930	3925 (quota stato)
altri fabbricati ( QUOTA COMUNE )	3918	-														
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> (QUOTA COMUNE )	3912	-														
fabbricati rurali ad uso strumentale ( QUOTA COMUNE )	3913	-														
aree fabbricabili ( QUOTA COMUNE )	3916	-														
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota stato)	3930	3925 (quota stato)														
	<p><b>QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.</b>  La dichiarazione va presentata entro il <b>30 giugno</b> dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.  I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l'Ufficio tributi comunale ed estraibili anche dal sito Internet del concessionario della riscossione <a href="http://www.pubblialifana.it">www.pubblialifana.it</a> e dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a> in versione PDF editabile e possono essere utilizzati.</p>															

	<p><b>QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA.</b> Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, <b>ivi compresa l'abitazione principale</b> come definita ai fini dell'IMU, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.</p>								
	<p><b>COME SI DETERMINA IL TRIBUTO.</b> La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.  <b>ALIQUTE: Delibera di C.C. n. 4 del 28/03/2014:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,5 per mille</b> (Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie catastali <b>A/1, A/8 o A/9</b>).</li> <li>- <b>0,8 per mille</b> (Abitazione principale e relative pertinenze per le solo categorie catastali <b>A/1, A/8 o A/9</b>).</li> <li>- <b>0,8 per mille</b> (Altre tipologie di fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto nelle categorie A-B-C-D diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale).</li> <li>- <b>0,8 per mille</b> (Aree fabbricabili).</li> </ul> <p><b>Terreni agricoli esenti</b> ai sensi dell'art.7, lett. h), del D.Lgs. 504/1192 per i comuni di cui all'allegato "A" alla circolare del Ministero delle Finanze 14/06/1993, n. 9.  Si precisa inoltre che, come stabilito dal regolamento comunale, <b>l'occupante, versa la tasi nella misura del 10%</b>. La restante parte (<b>90%</b>) è <b>corrisposta dal titolare del diritto reale</b> sull'unità immobiliare (Cap. 3 art. 25 del regolamento IUC)</p>								
<b>TASI</b>	<p><b>QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO:</b>  <b>SCADENZE: 1 ^ RATA: 16 GIUGNO</b> (ACCONTO); <b>2 ^ RATA: 16 DICEMBRE</b> (SALDO)</p> <p><b>SISTEMI DI PAGAMENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>MODELLO F24</b> (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e Sito Pubblialifana)</li> <li>▪ <b>BOLLETTINO POSTALE</b> (disponibile presso gli uffici postali)</li> </ul> <p><b>CODICE CATASTALE COMUNE DI BAIA E LATINA: A579</b></p> <p><b>CODICI TRIBUTO:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Abitazione principale e relative pertinenze</td> <td>3958</td> </tr> <tr> <td>Altri fabbricati</td> <td>3961</td> </tr> <tr> <td>Fabbricati rurali ad uso strumentale</td> <td>3959</td> </tr> <tr> <td>Aree fabbricabili</td> <td>3960</td> </tr> </table>	Abitazione principale e relative pertinenze	3958	Altri fabbricati	3961	Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959	Aree fabbricabili	3960
Abitazione principale e relative pertinenze	3958								
Altri fabbricati	3961								
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959								
Aree fabbricabili	3960								
	<p><b>QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.</b> La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.</p> <p><b>AGEVOLAZIONI E/O RIDUZIONI</b> LE AGEVOLAZIONI E LE RIDUZIONI SONO PREVISTE NELL'ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 15/03/2014.  <b>Per accedere a tali benefici, i contribuenti sono tenuti a dichiarare (e comprovare) di avere titolo all'ottenimento delle medesime, precisandolo nel questionario allegato alla presente.</b></p>								

<b>TARI</b>	<p><b>TUTTA LA DISCIPLINA E LE INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI, CON GLI IMPORTI DEL QUANTUM DOVUTO, SARANNO PRECISATE NEGLI APPOSITI AVVISI DI PAGAMENTO CHE SARANNO RECAPITATI A CIASCUN CONTRIBUENTE ISCRITTO A RUOLO</b></p>
-------------	---